



ACCADEMIA DI BELLE ARTI BOLOGNA

Protocollo come da segnatura

Bologna, 24 gennaio 2025

Servizi Whistleblowing **Circolare destinata al personale dipendente e alla popolazione studentesca** **dell'Accademia di Belle Arti di Bologna**

In recepimento del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, l'Accademia di Belle Arti di Bologna, previa delibera del Cda n. 36 del 23 maggio 2024, si è dotato dei prescritti canali per la ricezione e la gestione del flusso delle segnalazioni denominate "whistleblowing".

Il Decreto individua e incentiva l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina con contenuti molto innovativi, comprendendovi i dipendenti, tirocinanti e collaboratori dell'Ente, gli organi apicali e di controllo, nonché i professionisti ed i collaboratori esterni. Questi potranno segnalare internamente – tramite apposita piattaforma - presunte violazioni di ogni norma del diritto nazionale (illeciti amministrativi, contabili, civili e penali), disposizioni normative dell'Unione Europea e nazionali di recepimento di quest'ultimo, di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

Qualora il segnalante non ricevesse conferma della presa in carico o del suo esito, potrà effettuare una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC. Il Decreto ammette la segnalazione esterna diretta nel caso in cui il segnalante avesse fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione, oppure qualora avesse un fondato motivo di ritenere che la violazione potrebbe costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'Accademia in ossequio alla vigente normativa tutela le segnalazioni, che pervenute in buona fede, permettono di fare luce su presunte irregolarità/illeciti che potrebbero compromettere la legalità, il buon andamento, la trasparenza e l'immagine della Pubblica Amministrazione.

La piattaforma cloud, la ricezione e la gestione del flusso delle segnalazioni saranno gestiti dall'Accademia di Belle Arti di Bologna anche tramite il supporto di operatori economici esterni all'Istituzione. Resta fermo il ruolo ricoperto dalla Direzione dell'Accademia, che – in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito anche RPCT), potrà avvalersi a fini istruttori del supporto di ausiliari per la parte tecnica. Di seguito alcuni elementi informativi sul whistleblowing e le modalità di attuazione nella nostra Istituzione.

Chi può segnalare

Le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza dell'Ente; tutti i dipendenti dell'Ente; lavoratori autonomi o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Accademia; liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso questo ente pubblico; volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti. Sono compresi coloro che hanno rivestito in passato tali ruoli - se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto. Per tali soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

Quali sono i soggetti tutelati

Il Decreto prevede intense misure anti ritorsive a tutela del segnalante, dei facilitatori del segnalante (persone che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione), operanti all'interno del medesimo



ACCADEMIA DI BELLE ARTI BOLOGNA

contesto lavorativo, dei colleghi di lavoro del segnalante, degli eventuali enti di cui il segnalante è titolare/proprietario, dei parenti e degli affetti del segnalante.

Ambiti di potenziale segnalazione

Possono essere oggetto di segnalazione le informazioni su qualsiasi illecito - o fondato sospetto di illecito - amministrativo, contabile, civile e penale. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal Decreto.

Quali sono i limiti nell'oggetto delle segnalazioni

Sono escluse dall'applicazione della normativa in esame:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere strettamente personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro, in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea o atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto, a dire alle segnalazioni che già sono garantite da apposite procedure o previste in altre discipline speciali che regolano il whistleblowing in specifici settori;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- le segnalazioni relative agli appalti previsti agli artt. 15 e 24 delle direttive 246 e 257 del 2014 nonché all'art. 13 della direttiva del 2009/818 e che sono esclusi anche dall'ambito di applicazione del nuovo Codice degli appalti di cui al D.lgs. n. 36/2023 che rinvia anche al D.lgs. n. 208/20119. Al contrario, il D.lgs. n. 24/2023 si applica ai contratti aggiudicati nei settori della difesa e sicurezza diversi da quelli espressamente esclusi dalle sopra citate normative.

Come segnalare

La segnalazione potrà essere effettuata in forma nominativa oppure anonima laddove ne ricorrano le condizioni, in forma digitale, dunque scritta, tramite caricamento su piattaforma idoneamente messa a disposizione tramite link di collegamento sul sito istituzionale dell'Accademia o in forma orale tramite sistema di messaggistica vocale sulla piattaforma in uso. Il segnalante ha, altresì, il diritto di richiedere un incontro diretto con il RPCT per conferire la segnalazione in un colloquio riservato; sarà sufficiente farne richiesta diretta o mediante uno dei due canali sopra indicati, lasciando un recapito per essere contattati. Il colloquio potrà essere videoregistrato previo consenso del segnalante.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI BOLOGNA

Qualsiasi sia il canale scelto, il segnalante dovrà indicare i propri dati identificativi (nome e cognome), un proprio recapito e-mail, telefonico o postale, il rapporto esistente con l'Ente (dipendente, collaboratore, ecc.) e se il rapporto è in essere, oppure se si è concluso oppure se non è stato avviato.

Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione solo se circostanziate. Il RPCT è impegnato alla riservatezza sui dati, che non saranno disvelati salvo quanto precisato nei paragrafi successivi.

La procedura di gestione della segnalazione

L'Accademia, nella persona del RPCT, o eventuale operatore terzo incaricato appositamente incaricato gestirà il flusso delle segnalazioni, al fine di accertare la fondatezza di quanto riferito e permettere all'istituzione di intervenire con ogni provvedimento necessario, anche nei confronti degli accertati autori della condotta attiva od omissiva segnalata.

Il decreto prevede che, qualora la contestazione al presunto autore della condotta sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. Pertanto, il segnalante è invitato a riferire informazioni nel modo più completo possibile, eventualmente allegando documenti o indicandone a modalità di reperimento; in mancanza, l'Accademia potrebbe trovarsi nelle condizioni di non poter procedere nei confronti dei presunti autori della condotta segnalata.

L' RPCT potrebbe contattare il segnalante che non ha rilasciato il consenso qualora gli elementi e le informazioni contenuti nella segnalazione fossero insufficienti oppure qualora la potenziale contestazione al presunto autore della condotta segnalata fosse basata esclusivamente sulla segnalazione rilasciata da un segnalante che non ha rilasciato il consenso.

Entro sette giorni dal rilascio della segnalazione il segnalante riceverà conferma della presa in carico della segnalazione sul recapito che egli avrà indicato. Entro tre mesi riceverà indicazioni sull'esito della segnalazione.

Le tutele

È nulla qualsiasi ritorsione contro il segnalante, con ciò intendendo qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Le medesime tutele si applicano ai facilitatori, alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere comunicata all'ANAC che ne informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

La segnalazione esterna

Si ha segnalazione esterna quando, al momento della presentazione della segnalazione, ricorra una delle seguenti condizioni:



ACCADEMIA DI BELLE ARTI BOLOGNA

- egli abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito all'esito del termine dei tre mesi sopra menzionato;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il Decreto riconosce altresì il diritto del segnalante di effettuare direttamente la segnalazione esterna qualora non fosse operativo o conforme il canale di segnalazione interna qui descritto.

Le segnalazioni esterne sono gestite direttamente dall'ANAC garantendo, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalata, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica predisposta dall'ANAC oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto. Il link per effettuare la segnalazione esterna è riportato sul sito internet dell'ANAC, www.anticorruzione.it.

Responsabilità del segnalante

Le tutele previste dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 non escludono la responsabilità del segnalante in caso di accertamento, quantomeno con sentenza penale di primo grado, per il reato di calunnia o diffamazione o con sentenza di condanna al risarcimento dei danni nei casi di dolo o colpa grave.

Informativa ex artt. 13, 14, Regolamento (UE) 2016/679

Ad integrazione delle informazioni fornite in sede di avvio del rapporto giuridico in essere, ai sensi degli articoli 13 e 14, Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito: GDPR) l'Accademia, quale titolare del trattamento, informa i potenziali segnalanti, segnalati, facilitatori ed ogni altra persona fisica potenzialmente coinvolta nella gestione delle segnalazioni che il trattamento dei dati personali potrà riguardare eterogenee categorie di informazioni relative alle persone fisiche, ivi comprendendo, almeno potenzialmente, categorie particolari di dati personali (art. 9, GDPR) e dati personali relativi a condanne penali e reati (art. 10, GDPR). Basi giuridiche legittimanti il trattamento sono l'adempimento di un obbligo di legge (art. 6, comma 1, lett. c), GDPR) e, per quanto concerne i dati particolari e penali, rispettivamente le previsioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. g) e art. 10, in combinato disposto con l'art. 2-octies, D.Lgs. 196/2003.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I dati identificativi del segnalante, qualora comunicati in fase di segnalazione, saranno visibili esclusivamente dal RPCT, soggetto titolare della funzione di prevenzione della corruzione e della trasparenza o dal terzo appositamente incaricato alla gestione del flusso delle segnalazioni. Non sono previste ulteriori fattispecie di comunicazione di dati personali, salvi i casi di esercizio dei diritti di far valere o difendere un diritto del titolare del trattamento o del responsabile o di terzi. Nessun dato



ACCADEMIA DI BELLE ARTI BOLOGNA

personale sarà trasferito o conservato fuori dallo Spazio Economico Europeo (SEE), salvo il disposto di cui all'art. 45 e ss.mm.ii. del Regolamento UE 2016/679.

In aderenza al principio di c.d. minimizzazione, i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati. In ogni caso, i dati saranno conservati per un periodo non superiore a cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Ad ogni interessato sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti, GDPR, con i limiti disposti dalla lett. f, comma 1, art. 2-undecies, D.Lgs. 196/2003. Pertanto, i diritti di cui agli articoli citati non possono essere esercitati qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare a un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona segnalante. Sono fatti salvi i diritti di revoca dei consensi precedentemente rilasciati.

Invio di una segnalazione interna

Coloro che desiderino effettuare una segnalazione interna possono inoltrarla tramite i canali sopracitati. È fatto salvo il diritto per il segnalante di chiedere un incontro diretto - in presenza, in videoconferenza o telefonicamente - con il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza tenuto al vincolo della riservatezza. La richiesta di incontro diretto dovrà essere formulata utilizzando o il canale vocale o quello per iscritto. Il segnalante è invitato ad allegare tutta la documentazione comprovante i fatti segnalati, astenendosi dall'intraprendere autonome iniziative di analisi e approfondimento.

Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Linea telefonica registrata: se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la nostra sottoscrizione.

Linea telefonica non registrata: se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato, la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la nostra sottoscrizione.

Segnalazione orale: quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante redazione di un verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la nostra sottoscrizione.

IL DIRETTORE

Prof. Enrico Fornaroli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Vittoria Aversa